

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE



“PL@NETNOPROF.IT”

ART.1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' VIGENTE CON SEDE LEGALE IN MONTODINE (CREMONA), VIA GIUSEPPE GARIBALDI N. 20, L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA PL@NETNOPROFIT DI SEGUITO DETTA ASSOCIAZIONE.

I CONTENUTI E LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE SONO DI NATURA DEMOCRATICA. IL CONSIGLIO DIRETTIVO, CON SUA DELIBERAZIONE, PUÒ TRASFERIRE LA SEDE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE, NONCHÉ ISTITUIRE SEDI E SEZIONI STACCATE ANCHE IN ALTRI COMUNI DELLA REGIONE LOMBARDIA.

I CONTENUTI E LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE SONO ISPIRATI A PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ, TRASPARENZA E DEMOCRAZIA CHE CONSENTONO L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE STESSA, LA DURATA DELL'ASSOCIAZIONE È ILLIMITATA.

IL PRESENTE STATUTO È REDATTO IN CARTA SEMPLICE E CONTIENE LOGO E NOME DELL'ASSOCIAZIONE, AI FINI DELLA REGISTRAZIONE E PROTEZIONE VIETANDONE L'UTILIZZO LA CONTRAFFAZIONE O LA RIPRODUZIONE DA CHIUNQUE E PER QUALUNQUE SCOPO CHE NON SIA CONNESSO ALL'ASSOCIAZIONE AD ALLE FINALITÀ INDICATE NELLO STATUTO.

ART.2 – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SENZA FINE DI LUCRO.

L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SONO REGOLATI DAL PRESENTE STATUTO. L'ASSOCIAZIONE NON HA SCOPO DI LUCRO, NEPPURE INDIRETTO, E PERSEGUE ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, AVVALENDOSI IN MODO DETERMINANTE E PREVALENTE DELLE PRESTAZIONI PERSONALI, VOLONTARIE E GRATUITE DEI PROPRI ADERENTI.

ART.3 – FINALITA' ED ATTIVITA'.

L'ASSOCIAZIONE SI PROPONE DI OFFRIRE SUPPORTO, SERVIZI E COOPERAZIONE AL MONDO DEL NO PROFIT, ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI UN'AMPIA GAMMA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, TESI A FAVORIRE LO SVILUPPO E LE ATTIVITÀ, METTENDO A DISPOSIZIONE IL PATRIMONIO CULTURALE INFORMATICO E TECNOLOGICO E LE PIÙ RECENTI STRATEGIE DI COMUNICAZIONE.

SUO FINE È PROMUOVERE I VALORI DEL DIRITTO ALLA VITA, ALLA LIBERTÀ, ALLA PACE, ALLA PROMOZIONE UMANA, ALLA SOLIDARIETÀ, ALLA MUTUALITÀ ED ALLE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMINI E DONNE.

L'ASSOCIAZIONE OPERA NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO, NELLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E CIVILI, NELLA FORMAZIONE, NELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA.

LE INIZIATIVE PRINCIPALI DELL'ASSOCIAZIONE SONO LE SEGUENTI:

STUDIARE E REALIZZARE INCONTRI, PROGETTI ED ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE PROMOSSE PER IL TERZO SETTORE FORNENDO IL SUPPORTO DI SPECIFICI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.

(2)

PROMUOVERE L'AREA DEL NO PROFIT NEL MONDO DELLA RETE (INTERNET) SVILUPPANDO TUTTI GLI STRUMENTI DELL'INFORMATION TECHNOLOGY, UTILI PER ESSERE REALTÀ INTERATTIVA E PROPOSITIVA .

(3)

REALIZZARE CONVEGNI CORSI E TRAINING DI FORMAZIONE, PENSATI PER STUDENTI UNIVERSITARI, OPERATORI E VOLONTARI DI ASSOCIAZIONI, ONG, ONLUS, PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE, SU TEMATICHE CONNESSE AL RUOLO CHIAVE DEL MANAGEMENT PER LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, DELLA COMUNICAZIONE MODERNA E DELLE MIGLIORI STRATEGIE DI ATTUAZIONE.

PROMUOVERE E SVILUPPARE PROGETTI DI ORIENTAMENTO EDUCATIVO A SOSTEGNO DI STUDENTI, OPERATORI ED EDUCATORI COINVOLTI IN AZIONI SOCIO-PEDAGOGICHE RIVOLTE A PREADOLESCENTI E GIOVANI IN CONTESTI DI FORTE EMARGINAZIONE SOCIALE IN P.V.S.

ORGANIZZARE CAMPI DI ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE GIOVANILE IN UN QUADRO DI COOPERAZIONE E SVILUPPO INTERNAZIONALI, A SOSTEGNO DI COMUNITÀ GIOVANILI EMARGINATE. ORGANIZZARE E/O PARTECIPARE IN RETE CON ALTRI ENTI A CAMPI DI LAVORO IN P.V.S. E A INIZIATIVE IN CONTESTI D' EMERGENZA, URGENZA E VULNERABILITÀ, O IN CASO DI CALAMITÀ, SECONDO I FINI STATUTARI A DIFESA DELLA VITA E DEI DIRITTI UMANI.

(4)

SVILUPPARE ATTIVITÀ A SOSTEGNO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ATTRAVERSO INTERVENTI CON LE FAMIGLIE, LABORATORI CREATIVI, EDUCATIVA DI STRADA, MOMENTI DI AGGREGAZIONE NEL TEMPO LIBERO

(5)

OFFRIRE STRUMENTI INFORMATIVI (VIA INTERNET) RIGUARDANTI ASPETTI LEGISLATIVI, NORMATIVI E FORMATIVI UTILI AI SOGGETTI A CUI SI RIVOLGE L'ASSOCIAZIONE.

(6)

OFFRIRE COLLABORAZIONE E SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CON CUI SI ABBIANO FINI, OBIETTIVI E PROGETTI COMUNI.

ART.4 – CONVENZIONI.

L'ASSOCIAZIONE POTRÀ STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA, E REALIZZARE AUTONOMAMENTE LE DIVERSE FORME DI PARTECIPAZIONE, NEL PIENO RISPETTO DELLE PROPRIE FINALITÀ STATUTARIE.

ART.5 – PATRIMONIO DELL'ENTE.

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE È COSTITUITO DA:

- A) VERSAMENTI DEI SOCI PROMOTORI;
- B) BENI MOBILI ED IMMOBILI CHE DIVERRANNO PROPRIETÀ DELL'ASSOCIAZIONE;
- C) FONDI DI RISERVA COSTITUITI CON LE ECCEDEnze DI BILANCIO;
- D) EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE.

LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE SONO COSTITUITE DA:

- A) QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI DEI SOCI;
 - B) LIBERI CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DI PRIVATI (ENTI E PERSONE FISICHE).
 - C) CONTRIBUTI DELLO STATO, DI ENTI, ISTITUZIONI O ORGANISMI PUBBLICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINALIZZATI ESCLUSIVAMENTE AL SOSTEGNO DI SPECIFICHE E DOCUMENTATE ATTIVITÀ O PROGETTI.
 - D) RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI.
 - F) OGNI ALTRO TIPO DI ENTRATA PROVENIENTE, DERIVANTE O CONNESSA CON LE ATTIVITÀ ESERCITATE. ANCHE DA INIZIATIVE BENEFICHE E SOCIALI.
- E' FATTO ESPRESSO OBBLIGO DI IMPIEGARE GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE.

ART. 6 – CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO.

L'ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO SI APRE IL 1 GENNAIO E SI CHIUDE IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO. ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO SOCIALE VERRÀ REDATTO IL BILANCIO O RENDICONTO ANNUALE. DAL BILANCIO CONSUNTIVO DEVONO RISULTARE I BENI, I CONTRIBUTI E LASCITI RICEVUTI E LE SPESE PER CAPITOLI E VOCI ANALITICHE. GLI UTILI E GLI AVANZI DI GESTIONE VERRANNO REINVESTITI NELL'ASSOCIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI QUELLE AD ESSA DIRETTAMENTE CONNESSE, SARÀ VIETATA LA DISTRIBUZIONE IN QUALSIASI FORMA, ANCHE INDIRETTA IN OSSERVANZA AL COMMA 6 DELL'ART. 10 DEL D.L. 4/12/97 N°460. SONO PREVISTI LA COSTITUZIONE E L'INCREMENTO DEL FONDO DI RISERVA. L'UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA È VINCOLATO ALLA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ART. 7 – I SOCI.

POSSONO ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE TUTTE LE PERSONE, UOMINI E DONNE, I QUALI NE CONDIVIDONO LE FINALITÀ ISTITUZIONALI E GLI SCOPI ASSOCIATIVI E SIANO MOSSE DA SPIRITO DI SOLIDARIETÀ, SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE DI SESSO, ETÀ, LINGUA, NAZIONALITÀ, RELIGIONE E IDEOLOGIA. ED ABBIANO COMPIUTO IL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ. I MINORI DI ANNI DICOTTO POSSONO ASSUMERE IL TITOLO DI SOCIO SOLO PREVIO CONSENSO DEI GENITORI E COMUNQUE NON GODONO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA.

L'ASSOCIAZIONE FA PROPRIO, E PROMUOVE AL SUO INTERNO, IL PRINCIPIO DELLE "PARI OPPORTUNITÀ" FRA UOMO E DONNA E DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA. L'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE, SU DOMANDA SCRITTA DAL RICHIEDENTE, È DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE L'ASPIRANTE ADERENTE DICHIARA DI ACCETTARE SENZA RISERVE LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI ESPRIME SULLA DOMANDA DI AMMISSIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA AL SUO RICEVIMENTO, DELIBERANDO L'ACCOGLIMENTO O IL RIFIUTO MOTIVATO. TRASCORSI 90 GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO LA DOMANDA SI INTENDE ACCOLTA.

SONO ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE COLORO CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ATTO DI COSTITUZIONE E IL PRESENTE STATUTO IN QUALITÀ DI FONDATORI E QUELLI CHE NE

FANNO RICHIESTA E LA CUI DOMANDA VIENE ACCOLTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, IN QUALITÀ DI SOCI ORDINARI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ ACCOGLIERE L'ADESIONE DI PERSONE GIURIDICHE, NELLA PERSONA DI UN SOLO RAPPRESENTANTE DESIGNATO CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELL'ISTITUZIONE INTERESSATA; PUÒ ANCHE ACCOGLIERE L'ADESIONE DI SOSTENITORI CHE FORNISCONO SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE, NONCHÉ NOMINARE ONORARI QUELLE PERSONE CHE HANNO FORNITO UN PARTICOLARE CONTRIBUTO ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE STESSA.

LA DIVISIONE DEI SOCI NELLE SUDDETTE CATEGORIE NON IMPLICA ALCUNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO IN MERITO AI LORO DIRITTI NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE, IN PARTICOLARE, CIASCUN SOCIO HA DIRITTO A PARTECIPARE EFFETTIVAMENTE ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE STESSA.

E' ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE TEMPORANEA ALLA VITA ASSOCIATIVA.

IL NUMERO DEI SOCI È ILLIMITATO.

I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE NON HANNO DIRITTO AD ALCUN COMPENSO PER L'ATTIVITÀ PRESTATATA SE NON AL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE.

LA QUALITÀ DI VOLONTARIO È INCOMPATIBILE CON QUALSIASI FORMA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E CON OGNI ALTRO RAPPORTO DI CONTENUTO PATRIMONIALE CON L'ORGANIZZAZIONE DI CUI FA PARTE.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I SOCI HANNO IL DIRITTO:

DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE (SE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE) E SE MAGGIORENNI, DI VOTARE DIRETTAMENTE O PER DELEGA (MASSIMO UNA);

DI CONOSCERE I PROGRAMMI CON I QUALI L'ASSOCIAZIONE INTENDE ATTUARE GLI SCOPI SOCIALI;

DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE;

DI DARE LE DIMISSIONI IN QUALSIASI MOMENTO, PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA AL CONSIGLIO DIRETTIVO;

DI PROMUOVERE INIZIATIVE E PROGETTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DIRETTIVO;

DI PARTECIPARE A CORSI E MEETING DI FORMAZIONE PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE.

ACCEDERE AGLI ATTI E AI REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONE;

ELEGGERE ED ESSERE ELETTI MEMBRI DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI.

OGNI SOCIO MAGGIORE DI ETÀ HA DIRITTO DI VOTO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE E SU ALTRE DECISIONI CHE RICHIEDONO IL VOTO.

IL NUMERO DEI SOCI È ILLIMITATO ED I NOMINATIVI DEVONO ESSERE REGISTRATI SU APPOSITO REGISTRO SOCI.

I SOCI HANNO IL DOVERE:

DI OSSERVARE LE NORME DEL PRESENTE STATUTO E LE DELIBERE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI;

DI VERSARE ENTRO IL PRIMO MESE DI OGNI ANNO LA QUOTA ASSOCIATIVA NON TRASFERIBILE NON RESTITUIBILE IN CASO DI RECESSO, DI DECESSO O DI PERDITA DEL TITOLO DI SOCIO ORDINARIO. LA QUOTA VERSATA ALL'ASSOCIAZIONE, NON HA CARATTERE PATRIMONIALE ED È DELIBERATA OGNI ANNO DALL'ASSEMBLEA SOCI CONVOCATA PER IL BILANCIO PREVENTIVO;

DI GARANTIRE LE ATTIVITÀ PREVENTIVAMENTE CONCORDATE DALL'ASSEMBLEA E DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;

DI OSSERVARE I PRINCIPI CONTENUTI NEL PRESENTE STATUTO E DI ASSUMERE UN COMPORTAMENTO TALE DA NON PREGIUDICARE LE FINALITÀ E LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E LA CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE È DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E DA RATIFICA DELL'ASSEMBLEA SOCI, PUÒ VERIFICARSI PER FATTI GRAVI A CARICO DI UNO O PIÙ SOCI, PER INOSSERVANZA DEL PRESENTE STATUTO, PER INADEMPIENZE E COMPORTAMENTI LESIVI E CONTRASTANTI CON LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE; PER DIMISSIONI VOLONTARIE O DECESSO.

L'ESCLUSIONE HA EFFETTO DAL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO CHE DEVE RIPORTARE LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI SIA STATA DELIBERATA L'ESCLUSIONE OPERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ARRECANTE, ESPULSIONE O RADIAZIONE DEL SOCIO, È AMMESSO IL RICORSO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, O AL COLLEGIO DEI GARANTI SE NOMINATO, LA QUALE, PREVIO CONTRADDITTORIO, DELIBERA IN VIA DEFINITIVA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO.

L'ESCLUSIONE HA EFFETTO DAL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE, IL QUALE DEVE CONTENERE LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI SIA STATA DELIBERATA.

ART. 9 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

GLI ORGANI STATUTARI CHE GESTISCONO L'ASSOCIAZIONE SONO:

- 1) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- 2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 3) IL PRESIDENTE;

TUTTE LE CARICHE ASSOCIATIVE SONO ELETTIVE, GRATUITE E RIELEGGIBILI.

LA DURATA DELLE CARICHE È DI 3 (TRE) ANNI.

AI SOCI CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE GRATUITAMENTE, SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE, NEI MODI E NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE E DALLA DISCIPLINA FISCALE. OGNI INCARICO SARÀ ESEGUITO NEL PIENO RISPETTO DELLE FINALITÀ ASSOCIATIVE ED IN ARMONIA CON LE DIRETTIVE IMPARTITE DAGLI ORGANI PREPOSTI E COMUNQUE CON L'OSSERVANZA DELLA MASSIMA RISERVATEZZA SU NOTIZIE E FATTI RIGUARDANTI LE PERSONE INCONTRATE.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA.

L'ASSEMBLEA SI COMPONE DI TUTTI I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE, IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.

È PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ED È CONVOCATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'ASSEMBLEA È CONVOCATA IN SEDUTA ORDINARIA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI E COMUNQUE ENTRO QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE FISSATA AL 31 DICEMBRE ED OGNI QUALVOLTA SE NE RAVVISA LA NECESSITÀ O SU RICHIESTA DEL PRESIDENTE.

L'ASSEMBLEA È CONVOCATA OGNI QUALVOLTA NE FACCIANO RICHIESTA ALMENO 1/3 DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 1/10 (UN DECIMO) DEGLI ADERENTI (ART 20 C.C.)

È CONVOCATA IN SEDUTA STRAORDINARIA PER LE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL PRESENTE STATUTO, NONCHÉ PER LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE STESSA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA È VALIDA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEI SOCI IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA.

IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA È VALIDAMENTE COSTITUITA E DELIBERA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI PRESENTI.

LA SECONDA CONVOCAZIONE NON PUÒ AVERE LUOGO NELLO STESSO GIORNO DELLA PRIMA.

L'ORDINE DEL GIORNO E LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE VERRÀ AFFISSO PRESSO LE SEDI DELL'ASSOCIAZIONE E COMUNICATO A TUTTI I SOCI CON AVVISO SCRITTO ENTRO DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA.

AI SENSI E NEI TERMINI DEGLI ART. 20 E 21 DEL C.C. LE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA SONO PRESE A MAGGIORANZA SEMPLICE DI VOTI

L'ASSEMBLEA SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

- 1) ELEGGE IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE;
- 2) APPROVA IL REGOLAMENTO INTERNO;
- 3) APPROVA IL PROGRAMMA ED IL BILANCIO PREVENTIVO;
- 4) APPROVA LA RELAZIONE DI ATTIVITÀ ED IL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO PRECEDENTE ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO.
- 5) DELIBERA LE ATTIVITÀ E LE INIZIATIVE PROPOSTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 6) RATIFICA I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA STESSA ADOTTATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO PER MOTIVI D'URGENZA.
- 7) DETERMINA L'AMMONTARE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE O ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ASSOCIATI.
- 8) DELIBERARE SU TUTTE LE QUESTIONI ATTINENTI LA GESTIONE SOCIALE.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, CONVOCATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, SONO:

LA MODIFICA O LA VARIAZIONE DEL PRESENTE STATUTO E LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE CON RELATIVA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO.

LE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SONO RIASSUNTE IN UN VERBALE REDATTO DAL SEGRETARIO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE.

IL VERBALE È CONSERVATO A CURA DEL PRESIDENTE, NELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE ED OGNI SOCIO HA DIRITTO DI CONSULTARE IL VERBALE.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO È COMPOSTO DA UN MINIMO DI 3 (TRE) AD UN MASSIMO DI 7 (SETTE) MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE, ELETTI TRA I SOCI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

NELLA SUA PRIMA RIUNIONE ELEGGE NEL PROPRIO SENO IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE ED AFFIDA INCARICHI AGLI ALTRI COMPONENTI.

IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE SCRITTA DEL PRESIDENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI TRE MESI O QUANDO NE FACCIA RICHIESTA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E OGNI QUALVOLTA RISULTI NECESSARIO

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, DOVRÀ ESSERE INVIATO AI CONSIGLIERI ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE.

LE RIUNIONI SONO VALIDE QUANDO È PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E LE DELIBERE SONO APPROVATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI PRESENTI E QUANTO VIENE DELIBERATO DEVE ESSERE VERBALIZZATO SU APPOSITO REGISTRO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. TALE LIBRO È CONSERVATO AGLI ATTI ED È A DISPOSIZIONE DEI SOCI CHE RICHIEDANO DI CONSULTARLO.

SPETTA AL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- 1) SOVRINTENDERE ALLE ATTIVITÀ ESECUTIVE RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONE;
- 2) ESERCITARE TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE;
- 3) PROPORRE ALL'ASSEMBLEA IL PROGRAMMA GENERALE DI ATTIVITÀ;

- 4) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA;
- 5) ELEGGERE IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE;
- 6) ACCOGLIERE O RESPINGERE LE DOMANDE DI ADESIONE DI ASPIRANTI ADERENTI;
- 7) DELIBERARE IN MERITO ALLE AZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI;
- 8) ISTITUIRE GRUPPI O SEZIONI DI LAVORO TRA I SOCI;
- 9) DECIDERE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA ALTRE ASSOCIAZIONI O ENTI;
- 10) PREDISPORRE EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI.

IN CASO DI DIMISSIONI DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, QUESTO POTRÀ VENIRE SOSTITUITO PER COOPTAZIONE. LE EVENTUALI COOPTAZIONI DOVRANNO ESSERE RATIFICATE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. IN OGNI CASO QUALORA VENISSE A MANCARE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI, I RIMANENTI DOVRANNO CONVOCARE SENZA INDUGIO L'ASSEMBLEA PER PROCEDERE A NUOVE ELEZIONI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ DELEGARE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE A UN COMITATO ESECUTIVO LE CUI RIUNIONI DEVONO ESSERE VERBALIZZATE NELL'APPOSITO REGISTRO.

ART. 12 – IL PRESIDENTE.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE È ELETTO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, TRA I SUOI COMPONENTI, A MAGGIORANZA DI VOTI E DURA IN CARICA PER IL PERIODO DI TRE ANNI E PUÒ ESSERE RIELETTO.

HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE E LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE NEI CONFRONTI DI TERZI IN GIUDIZI.

PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONE E NE COORDINA LE ATTIVITÀ IMPARTENDO LE NECESSARIE DIRETTIVE DI CARATTERE OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO; CURA L'ESECUZIONE DEI DELIBERATI DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO.

RAPPRESENTA L'ASSOCIAZIONE E COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE IMPEGNANO L'ASSOCIAZIONE STESSA, PRESIEDE L'ASSEMBLEA ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO, CURA L'ORDINATO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E SOTTOSCRIVE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

CONVOCA L'ASSEMBLEA ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

IN CASO DI EMERGENZA PUÒ PRENDERE, NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE, DECISIONI AUTONOME E TEMPORANEE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, CHE IL CONSIGLIO STESSO DOVRÀ RATIFICARE O ANNULLARE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA.

PREVIA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, APRE CONTI CORRENTI, È AUTORIZZATO AD ESEGUIRE INCASSI E ACCETTARE DONAZIONI DI OGNI NATURA ED A QUALSIASI TITOLO DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E PRIVATI, RILASCIANDO LIBERATORIE E QUIETANZE.

E' AUTORIZZATO A STIPULARE, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, ACCORDI O CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O ALTRE ASSOCIAZIONI.

NOMINA AVVOCATI.

IN CASO DI ASSENZA, DI IMPEDIMENTO O DI CESSAZIONE, IL PRESIDENTE È SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE.

ART. 13 – IL VICE PRESIDENTE.

IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, SOSTITUISCE A PIENO TITOLO IL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO DELLO STESSO E LO COADIUVA IN GENERALE NELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

REDIGE I VERBALI DELLE RIUNIONI E TIENE AGGIORNATI GLI ALTRI LIBRI SOCIALI.

ASSISTE IL PRESIDENTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI, SPECIALMENTE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

ART. 14 – IL SEGRETARIO.

IL SEGRETARIO REDIGE I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LI FIRMA CON IL PRESIDENTE.

TIENE AGGIORNATO L'ELENCO DEI SOCI E CURA I RAPPORTI CON I SOCI. ASSICURA IDONEA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI, DEI REGISTRI E DEI LIBRI ASSOCIATIVI.

CURA LA NORMALE AMMINISTRAZIONE E LA TUTELA DEI RELATIVI LIBRI CONTABILI, PREDISPONE ALTRESÌ LE BOZZE DEI BILANCI.

ESERCITA ANCHE LA FUNZIONE DI TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE; È NOMINATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO A MAGGIORANZA ASSOLUTA, RIMANE IN CARICA PER UN ANNO FISCALE AL TERMINE DEL QUALE REDIGE UN VERBALE/ RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. QUALSIASI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO HA IL DIRITTO DI CONTROLLARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA IN QUALSIASI MOMENTO.

COMPIE TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSOCIAZIONE IN MODO CONGIUNTO CON IL PRESIDENTE.

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

L'ASSEMBLEA PUÒ ELEGGERE UN COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COSTITUITO DA TRE COMPONENTI EFFETTIVI E DA DUE SUPPLEMENTI, SCELTI ANCHE TRA I NON ADERENTI E, QUANDO LA LEGGE LO IMPONE, TRA GLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI. LE EVENTUALI SOSTITUZIONI DI COMPONENTI DEL COLLEGIO EFFETTUATE NEL CORSO DEL TRIENNIO, DOPO L'ESAURIMENTO DEI SUPPLEMENTI, DEVONO ESSERE CONVALIDATE DALLA PRIMA ASSEMBLEA CONVOCATA SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA. I COMPONENTI COSÌ NOMINATI SCADONO CON GLI ALTRI COMPONENTI.

IL COLLEGIO:

- ELEGGE TRA I SUOI COMPONENTI IL PRESIDENTE
- ESERCITA I POTERI E LE FUNZIONI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI PER I REVISORI DEI CONTI;
- AGISCE DI PROPRIA INIZIATIVA, SU RICHIESTA DI UNO DEGLI ORGANI SOCIALI OPPURE SU SEGNALAZIONE DI UN ADERENTE;
- PUÒ PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E, SE PREVISTO, DEL COMITATO ESECUTIVO;
- RIFERISCE ANNUALMENTE ALL'ASSEMBLEA CON RELAZIONE SCRITTA E TRASCRITTA NELL'APPOSITO REGISTRO DEL REVISORI DEI CONTI.

ART. 16 – IL COLLEGIO DEI GARANTI.

L'ASSEMBLEA PUÒ ELEGGERE UN COLLEGIO DEI GARANTI COSTITUITO DA TRE COMPONENTI EFFETTIVI E DA DUE SUPPLEMENTI, SCELTI ANCHE TRA I NON ADERENTI. LE EVENTUALI SOSTITUZIONI DI COMPONENTI DEL COLLEGIO, EFFETTUATE NEL CORSO DEL TRIENNIO, DEVONO ESSERE CONVALIDATE DALLA PRIMA ASSEMBLEA CONVOCATA SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA. I COMPONENTI COSÌ NOMINATI SCADONO CON GLI ALTRI COMPONENTI.

IL COLLEGIO:

- HA IL COMPITO DI ESAMINARE LE CONTROVERSIE TRA GLI ADERENTI, TRA QUESTI E L'ASSOCIAZIONE O I SUOI ORGANI, TRA I MEMBRI DEGLI ORGANI E TRA GLI ORGANI STESSI;
- GIUDICA EX BONO ET EQUO SENZA FORMALITÀ DI PROCEDURE E IL SUO LODO È INAPPELLABILE.

ART. 17 – MODIFICHE E VARIAZIONI DELLO STATUTO.

LO STATUTO REGOLAMENTA E VINCOLA ALL'OSSERVANZA GLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE.

COSTITUISCE LA REGOLA FONDAMENTALE DI COMPORTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA.

LO STATUTO PUÒ ESSERE MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CON LA PRESENZA DI ALMENO I TRE QUINTI DEI SOCI, SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE, E DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI PRESENTI.

ART. 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI.

LA DURATA DELL'ASSOCIAZIONE È ILLIMITATA.

NEL CASO DI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, IL NOME ED IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE SARANNO DEVOLUTI, PER DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI, AD ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE O A FINI DI PUBBLICA UTILITÀ, SENTITO L'ORGANISMO DI CONTROLLO PREVISTO ALL'ARTICOLO 3, COMMA 190 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SALVA DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI.

PER QUANTO NON È PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO O DAL REGOLAMENTO INTERNO, SI FA RIFERIMENTO ALLE LEGGI VIGENTI ED IN PARTICOLARE AL CODICE CIVILE, ALLA LEGGE 266/91, ALLA LEGGE REGIONALE N 01/08 E AL DECRETO LEGISLATIVO 460/97 .

FIRMA DEL SEGRETARIO

FIRMA DEL PRESIDENTE